



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 3277/2021

**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 1953/2021**

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 5 "MALEGNO – BORNO – CONFINE BERGAMASCO". ORDINANZA PERMANENTE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL TRATTO DAL KM 16+300 AL KM 18+650, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORNO.

Il Direttore

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 23/04/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, del Documento Unico di Programmazione e del Piano degli Indicatori del bilancio 2020/2022;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 112 del 26/05/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022;
- Il decreto del Presidente della Provincia n. 205 del 7 ottobre 2020 con il quale è stato conferito l'incarico per la direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;

Premesso che:

- Lungo la SP 5 "Malegno – Borno" con ordinanza emessa dalla Provincia di Brescia Delibera del 03/02/1970 n. 75/1/70 P.G., è stato istituito il divieto di transito agli autotreni, autosnodati e autoarticolati nel tratto Paline di Borno – Confine bergamasco;
- Negli anni successivi all'emissione della sopraccitata ordinanza, nel suddetto tratto stradale, sono stati effettuati lavori di rettifica ed allargamento della carreggiata;
- Con ordinanza Atto Dirigenziale n. 2809/2021 del 10/08/2021 emessa dal Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di Brescia, è stata revocata l'ordinanza di limitazione di massa a 3,5 t lungo la SP 5 "Malegno – Borno" nel tratto dalla progr.va km 18+100 alla progr.va km 18+650 (confine bergamasco);

Considerato che:

- la conformazione planoaltimetrica del tracciato stradale della SP 5 "Malegno – Borno – Confine Bergamasco", caratterizzato da una larghezza limitata della carreggiata e da una serie di curve e contro curve, nel tratto compreso tra la progr.va km 16+300 e la progr.va km 18+650, permette il transito di autotreni e autosnodati, mentre non consente il transito agli autoarticolati;

Accertato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992), l'ente proprietario della strada può, con ordinanza, disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada.

Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

Documento Firmato Digitalmente

R E V O C A

dalle ore 12,00 del giorno 06/10/2021, il divieto di transito per autotreni e autosnodati in entrambe le direzioni di marcia della tratta di Strada Provinciale 5 “Malegno – Borno – Confine Bergamasco” che si estende dal km 16+300 (loc.tà Paline di Borno) al km 18+650 (confine bergamasco), nel territorio del Comune di Borno.

O R D I N A

1. In entrambe le direzioni di marcia della tratta di Strada Provinciale 5 “Malegno – Borno – Confine Bergamasco” che si estende dal km 16+300 (loc.tà Paline di Borno) al km 18+650 (confine bergamasco), nel territorio del Comune di Borno, il mantenimento del vigente divieto di transito per gli autoarticolati.
2. Che il Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di Brescia provveda all’installazione e alla manutenzione della segnaletica sopra prevista, in conformità al Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992) e dal relativo Regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495);
3. Che gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del vigente Codice della strada, l’espletamento dei servizi di polizia stradale, vigilino sulla corretta esecuzione della presente ordinanza;
4. L’invio immediato del presente provvedimento alle competenti Autorità ed Enti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada, l’espletamento dei servizi di polizia stradale per la vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza viene, pertanto, immediatamente inviata, per opportuna competenza e conoscenza, ai seguenti destinatari:

- Al Sorvegliante di Zona – Mario Taboni – Sede-
- Prefettura di Brescia: depenalizzazione.prefbs@pec.interno.it
- Questura di Brescia: gab.quest.bs@pecps.poliziadistato.it
- Comune di Borno: protocollo@pec.comune.borno.bs.it
- Provincia di Bergamo: protocollo@pec.provincia.bergamo.it
- Comune di Azzone: comune.azzone@pec.it
- Comando Provinciale Carabinieri di Brescia: tbs31704@pec.carabinieri.it
- Comando Polizia Stradale di Brescia: sezpolstrada.bs@pecps.poliziadistato.it
- Comando Polizia Provinciale – Sede
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia: com.brescia@cert.vigilfuoco.it
- Agenzia Trasporto Pubblico Locale Brescia: agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza: protocollo@pec.areas.lombardia.it
- FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani: coop.servizifai@legalmail.it
- ACI – Automobilclub Italia – Brescia: automobileclubbrescia@pec.aci.it
- Settore Provinciale della Protezione Civile – Sede
- Ufficio Provinciale dei Trasporti Eccezionali – Sede
- Ufficio Provinciale Relazioni con il Pubblico: redazione@provincia.brescia.it

Contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

Per quanto attiene l’apposizione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla piena conoscenza al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 285/1992 e con le formalità stabilite dall’art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

Il Direttore

PIERPAOLA ARCHINI

Brescia, li 08-10-2021

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 173532/2021 del 11-10-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente